

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

Modifica del 14 dicembre 2015

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003¹ sul tiro è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 3, 26 capoversi 1 e 2, 40 capoverso 1 lettera a, 41 capoverso 2 e 55 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003² sul tiro,

Art. 2 cpv. 2

² Per gli esercizi di tiro facoltativi del tiro fuori del servizio, la Confederazione consegna munizione a pagamento a un prezzo d'acquisto stabilito nell'allegato 7.

Art. 3 cpv. 4

⁴ Per i corsi d'istruzione dei giovani non sono consegnate armi in prestito.

Art. 4a Tiri storici

¹ L'Aggruppamento Difesa sostiene i tiri storici. Su domanda, possono beneficiare di tale sostegno se:

- a. commemorano un evento importante della storia della Confederazione Svizzera;
- b. sono diretti da monitori di tiro;
- c. l'organizzazione responsabile dei tiri ha disciplinato la copertura assicurativa, compresa l'assicurazione di responsabilità civile.

¹ RS 512.311

² RS 512.31

² Le domande devono essere presentate, al più tardi tre mesi prima del tiro, all'Aggruppamento Difesa allegando i documenti giustificativi secondo il capoverso 1.

³ L'Aggruppamento Difesa decide in merito alle domande, alla consegna di munizione a pagamento e ai premi della Confederazione.

Art. 5 Copertura assicurativa

I partecipanti a tiri per giovani, a manifestazioni di tiro al di fuori delle società di tiro riconosciute e a tiri storici devono essere assicurati contro le conseguenze di infortuni e di danni materiali nonché le pretese in materia di responsabilità civile.

Art. 14 Sorveglianza

¹ I monitori di tiro assumono la responsabilità dei tiri nell'ambito degli esercizi federali e degli esercizi di tiro facoltativi.

² Essi eseguono il controllo della scarica.

Art. 20 cpv. 6

⁶ Gli altri tiratori eseguono gli esercizi federali con un'arma d'ordinanza o un'arma autorizzata secondo l'elenco dei mezzi ausiliari.

Art. 23 Marcatori

Una persona può essere impiegata come marcatore a partire dall'anno in cui compie 15 anni.

Art. 25 Controllo

¹ In occasione degli esercizi federali a 300 m il controllo d'entrata dev'essere eseguito da un monitore di tiro.

² Per quattro bersagli mobili o due bersagli elettronici a 300 m dev'essere impiegato almeno un monitore di tiro a 300 m.

³ Per cinque bersagli fissi a 25 o 50 m dev'essere impiegato almeno un monitore di tiro a 25/50 m.

⁴ Gli obbligati al tiro devono portare con sé l'invito a eseguire il tiro obbligatorio, il libretto di servizio, il libretto delle prestazioni o il libretto di tiro e un documento d'identità ufficiale.

⁵ La società di tiro verifica l'identità degli obbligati al tiro e determina se il programma obbligatorio non è già stato svolto presso un'altra società di tiro.

Art. 33 cpv. 3

³ Prima di emanare l'elenco consulta la FST.

Art. 39 lett. f

Le armi in prestito non possono essere consegnate ai tiratori:

- f. che hanno già ricevuto in proprietà dalla Confederazione un'arma dello stesso tipo oppure che sono equipaggiati di una tale arma come arma personale;

*Art. 42 e 44**Abrogati**Art. 45 cpv. 1, 3 e 4*

¹ I tiratori aventi diritto a un'arma in prestito ottengono un'arma in prestito se dimostrano, al punto di ristabilimento della BLEs più vicino, che negli ultimi tre anni hanno eseguito due volte il programma obbligatorio e due volte il tiro in campagna con la corrispondente arma.

³ *Abrogato*

⁴ I tiratori aventi diritto a un'arma in prestito non incorporati nell'esercito ricevono l'arma personale in prestito se presentano un permesso d'acquisto di armi valido secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 1997³ sulle armi.

Art. 46 cpv. 5

⁵ La BLEs può riesaminare in ogni momento il diritto di conservare l'arma in prestito. Emanare le istruzioni necessarie.

Art. 48 cpv. 3

³ I fucili d'assalto in prestito sono approntati per la consegna dal punto di ristabilimento della BLEs più vicino a partire dal 15 febbraio dell'anno del corso. La consegna ha luogo soltanto a monitori dei giovani tiratori in grado di legittimarsi come tali e che presentano un documento d'identità ufficiale, oppure, dietro presentazione di un documento d'identità ufficiale, a una persona accreditata dal monitore dei giovani tiratori che ha effettuato l'ordinazione.

*Art. 50**Abrogato**Art. 51 cpv. 1 e 2*

¹ I comitati delle società di tiro sono responsabili che le armi consegnate in prestito per l'istruzione dei giovani tiratori e per l'istruzione dei giovani al tiro alla pistola siano sottoposte a manutenzione, custodite e impiegate correttamente.

² È consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori che hanno compiuto 17 anni un fucile d'assalto in prestito soltanto se privo dell'otturatore.

³ RS 514.54

Art. 53 cpv. 1

¹ Con le armi d'ordinanza oppure con le armi ammesse secondo l'elenco dei mezzi ausiliari, in tutti gli esercizi di tiro e in tutti i corsi d'istruzione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sul tiro può essere sparata soltanto munizione d'ordinanza non modificata oppure munizione ammessa secondo l'elenco dei mezzi ausiliari.

Art. 55 Centro di fornitura

La munizione per il tiro fuori del servizio è consegnata dall'Aggruppamento Difesa.

Art. 58, rubrica, cpv. 2 lett. c e 3

Consegna

² Sono eccettuati:

c. *Abrogata*

³ Lo scambio di munizione tra società di tiro riconosciute è consentito fino a 5000 colpi per genere di munizione.

Art. 78 Esecuzione

¹ L'Aggruppamento Difesa è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Emanare le istruzioni necessarie e l'elenco dei mezzi ausiliari.

II

¹ Gli allegati 1, 4 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 7 secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza dell'11 dicembre 2003⁴ sugli ufficiali di tiro è modificata come segue:

Allegato 1 n. 1, 2, 13 e 23

Circondari di tiro federali

Circondario	Cantoni	Regioni, distretti
1	GE, VD	VD: Nyon, Morges, Ouest Lausannois
2	VD	Lausanne, Aigle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Jura-Nord vaudois, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d'Enhaut
13	AG	
23	<i>Soppresso</i>	

Allegato 2

Indennità degli UFT e delle commissioni cantonali di tiro

N. 1.5, frase introduttiva, 1.6, 1.7 e 1.8

- 1.5 Se debitamente comprovati, per lavori d'ufficio in genere, lo studio di atti, l'allestimento di rapporti e perizie, i lavori di preparazione di riunioni, la verifica di rapporti di tiro, i controlli delle munizioni ecc., comprese le relative spese d'ufficio, le spese telefoniche, le spese per il fax, le spese per le riproduzioni ecc., possono essere corrisposte le indennità giornaliere massime seguenti:
- 1.6 Per i lavori di preparazione e di chiusura dei corsi concernenti i corsi per monitori di tiro e i corsi di ripetizione per monitori dei giovani tiratori può essere corrisposta per ogni corso al massimo una mezza indennità giornaliera.
- 1.7 Agli UFT attivi nei circondari di tiro nei quali sono parlate due lingue nazionali l'Aggruppamento Difesa può inoltre concedere annualmente il versamento di un'indennità giornaliera al massimo in caso di ricorso a traduttori esterni.
- 1.8 Le indennità giornaliere di cui al numero 1.5 possono essere ridotte o stralciate (art. 53 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro) in caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di mancato rispetto dei termini.

⁴ RS 512.313

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

14 dicembre 2015

Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport:

Ueli Maurer

Allegato 1
(art. 17 cpv. 4)

Esercizi federali

N. 14 cpv. 1, 3 e 8

¹ Ogni foglio di stand deve essere compilato interamente. Inoltre, le indicazioni richieste devono essere marcate con una «x» nella pertinente rubrica. Nel caso degli obbligati al tiro, l'etichetta adesiva dell'invito a eseguire il tiro obbligatorio dev'essere incollata sul foglio di stand. Se manca l'invito scritto a eseguire il programma obbligatorio, tutti i dati devono essere rilevati dal libretto di servizio.

³ Soltanto i monitori di tiro possono correggere le iscrizioni sui fogli di stand. Le iscrizioni errate vengono cancellate con una riga, le correzioni sono iscritte accanto o sopra e autenticate con la firma (visto di correzione). Il numero di cartucce acquistate, sparate e restituite dev'essere iscritto sul foglio di stand dal monitore di tiro e dal capo munizioni.

⁸ Il tiratore certifica con la firma sul retro del foglio di stand l'osservanza dell'ordine concernente le munizioni.

N. 2 cpv. 1 e 3

¹ Gli esercizi comprendono:

Esercizio	Genere di fuoco	Bersagli	N. dei colpi
1	fuoco colpo per colpo	A 5 punti	5
2	fuoco colpo per colpo	B 4 punti	5
3	fuoco rapido 1 × 2 colpi e 1 × 3 colpi mostrati alla fine	B 4 punti	5
4	fuoco rapido 1 × 5 colpi mostrati alla fine	B 4 punti	5
Totale			20

³ *Abrogato*

N. 4 cpv. 3

³ Il fuoco rapido è sparato su comando.

Allegato 4
(art. 54, 56 cpv. 2 e 58 cpv. 2)

Ordinazione e restituzione della munizione

N. 11 cpv. 2

² I comitati d'organizzazione (CO) che organizzano una manifestazione di tiro per incarico della FST inviano la loro ordinazione all'Aggruppamento Difesa presentando un attestato d'assicurazione.

N. 2

2 Fornitura di munizioni da parte del Centro logistico di Thun, sede esterna del deposito centrale di Uttigen (Cen log Es-TH/AS ZL Uttigen)

Organizzazione	Gruppo	Ordinazione/ destinatario	Termine	Fornitura	Restituzione	Fatturazione
21 FST (o in sostituzione, da parte del CO della pertinente manifestazione)	A, B, C*	Aggruppamento Difesa	secondo le prescrizioni della FST	bollettino di consegna del Cen log Es-TH/AS ZL Uttigen	lista di sgombero/documento di trasporto al Cen log Es-TH/AS ZL Uttigen. Tutta la munizione rimanente va interamente resa	Aggruppamento Difesa

Per l'acquisto di munizione per un importo superiore a 30 000 franchi occorre presentare all'Aggruppamento Difesa una garanzia bancaria per la totalità dell'importo valevole fino al pagamento della fattura oppure versare un acconto pari al 50 per cento dell'ammontare della munizione ordinata.

* A = esercizi federali, B = gare di tiro della società, C = feste di tiro

Organizzazione	Gruppo	Ordinazione/ destinatario	Termine	Fornitura	Restituzione	Fatturazione
22 Società di tiro riconosciute	A, B	AFS	entro il 20. 9. dell'anno precedente	bollettino di consegna del Cen log Es- TH/AS ZL Uttigen		conteggio via rendiconto annuo delle prestazioni della Confederazione e munizione
	C	AFS	istruzioni della FST			Aggruppamento Difesa

Organizza- zione	Gruppo	Ordinazione/ destinatario	Termine	Fornitura	Restituzione	Fatturazione
Ordinazioni suppletive	A, B	AFS	entro il 10. 9. dell'anno in corso			conteggio via rendiconto annuo della società
23 Manifesta- zioni di tiro al di fuori delle società di tiro	C	Aggruppa- mento Difesa	3 mesi prima della manifesta- zione	bollettino di consegna del Cen log Es-TH /AS ZL Uttigen	tutta la muni- zione rima- nente va interamente resa	Aggruppamento Difesa

Allegato 6
(art. 64 e 65 cpv. 1)

Indennità

N. 1 cpv. 2 lett. a e b

² L'indennità ammonta a due franchi:

- a. per ogni programma obbligatorio (PO) eseguito con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 03 da:
 1. militari, eccettuate le persone assegnate all'esercito,
 2. UFT,
 3. presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,
 4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,
 5. partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani;
- b. per ogni tiro in campagna eseguito da partecipanti secondo gli articoli 17 e 18, di nazionalità svizzera, con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 03;

N. 2 cpv. 2 lett. a e b, 3, 4 e 5 lett. b

² Le indennità per il PO ammontano a:

- a. 50 franchi come contributo di base annuale;
- b. 20,50 franchi per ogni PO eseguito con il F ass 90, la pistola 75 oppure, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 03 da:
 1. militari, eccettuate le persone assegnate all'esercito,
 2. UFT,
 3. presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,
 4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,
 5. partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani;

³ L'indennità per il tiro in campagna eseguito con il F ass 90 o 57 oppure con la pistola 75, la pistola 49 o la pistola 03 ammonta a 10 franchi per ogni partecipante secondo gli articoli 17 e 18 di nazionalità svizzera.

⁴ Le indennità per i corsi dei giovani tiratori ammontano a:

- a. 40 franchi come contributo di base per ogni corso;
- b. 56 franchi per ogni giovane tiratore per i corsi 1 e 2 assolti;
- c. 60 franchi per ogni giovane tiratore per i corsi 3 e 4 assolti;
- d. 64 franchi per ogni giovane tiratore per i corsi 5 e 6 assolti.

⁵ Le indennità per i corsi di tiro per ritardatari ammontano a:

- b. 20,50 franchi per ogni PO assolto nel corso;

Allegato 7
(art. 2 cpv. 2)

Prezzo di vendita della munizione d'ordinanza

¹ Il prezzo di vendita della munizione d'ordinanza per armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco è stabilito come segue:

- a. cartuccia per fucile 90 (cart F 90): 30 centesimi;
- b. cartuccia per fucile 11 (cart F 11): 30 centesimi;
- c. cartuccia per pistola 14 (cart pist 14): 30 centesimi.

² I prezzi comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

